



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL GIUDICE NEL MOTIVARE LA SENTENZA NON È TENUTO AD
ESAMINARE SPECIFICAMENTE ED ANALITICAMENTE TUTTE LE
QUESTIONI SOLLEVATE DALLE PARTI**

- Sentenza del 04/04/2025, n. 883 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Izzi
- Rel. Monfredi

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 039 ORDINE DELLE
QUESTIONI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE -
SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI
- IN GENERE - PRINCIPIO DELLA "RAGIONE PIÙ LIQUIDA" -
PROCESSO TRIBUTARIO

Motivazione della sentenza – Disamina specifica ed analitica di tutte le
questioni sollevate dalle parti – Necessità – Esclusione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Il giudice, nel motivare la sentenza, può limitarsi ad affrontare solo le questioni ritenute rilevanti per la decisione, senza dover esaminare nel dettaglio tutte le questioni sollevate dalle parti. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che le questioni non trattate esplicitamente si considerano assorbite o superate, secondo il principio della “ragione più liquida”).

Rif. Normativi

- Cod. Proc. Civ., disp. att., art. 118
- D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 36

Conformità

- Cass., sez. 3, n. 26214 del 06/09/2022
- Cass., sez. 5, n. 11458 del 11/05/2018
- Cass., sez. 5, ord. n. 363 del 09/01/2019

Anno pubb.

2025